REGOLAMENTO (UE) N. 109/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
László KOVÁCS
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un articolo composto da: — un recipiente cilindrico di acciaio di circa 33 cm d'altezza e circa 29 cm di diametro, — un coperchio di acciaio con due aperture circolari rispettivamente di 5 cm e 6 cm di diametro, — una rete cilindrica di acciaio di circa 8 cm di altezza e circa 12,5 cm di diametro, — un tubo flessibile d'acciaio, e — un bocchettone d'aspirazione. La rete metallica è inserita nella parte inferiore del coperchio, sotto una delle aperture. Il tubo con il bocchettone d'aspirazione è inserito nell'altra apertura. Si tratta di un articolo destinato alla pulizia, ad esempio, di caminetti, se utilizzato insieme ad un aspirapolvere collegando il tubo dell'aspirapolvere alla parte superiore del coperchio dove è inserita la rete. Nell'aspirare, le particelle più grosse rimangono sul fondo del recipiente mentre quelle in sospensione sono filtrate dalla rete ed eliminate dal flusso dell'aria.	8421 39 20	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera f), della sezione XV e del testo dei codici NC 8421, 8421 39 e 8421 39 20. La rete cilindrica, poiché blocca le particelle in sospensione ed è attraversata solo dall'aria depurata, funge da filtro. L'articolo ha pertanto le caratteristiche di un apparecchio per filtrare o depurare della voce 8421. La classificazione alla voce 7323, quale oggetto per uso domestico di acciaio, è esclusa perché, in base alla nota 1, lettera f), della sezione XV, in detta sezione non rientrano gli oggetti della sezione XVI. L'articolo deve essere classificato nel codice NC 8421 39 20 quale apparecchio per filtrare o depurare l'aria.